Prot.n° 2909/C1 Castrovillari,lì 28/03/2018

**Ai Docenti**

**Al D.S.G.A.**

**Al SITO-WEB**

**Oggetto: Domande Esami di Stato a.s. 2018/19**

Si ricorda ai docenti non individuati quali commissari interni agli Esami di Stato 2018/19, che

occorre trasmettere tramite **Istanze On-Line** le schede di partecipazione **Modello ES-1 e ES-E .**

La scadenza dell’inoltro è prevista **per il 12/04/19.**

**Docenti che devono presentare la domanda**

Personale tenuto a presentare l’istanza di nomina in qualità di commissario esterno (modello ES-1 Ai sensi dell’art. 6, co. 2, lettere a), b), c), e cc. 5 e 6, del d.m. n. 183 del 2019, sono tenuti alla presentazione dell’istanza di nomina in qualità di commissario esterno:

l. i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compresi i docenti i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza e i docenti assegnati sui posti del potenziamento dell’offerta formativa), in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico: – che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio; – che, pur non insegnando tali discipline, insegnano discipline che rientrano nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni;

2. i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico” o fino al termine delle attività didattiche (ivi compresi i docenti i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza), in servizio in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico: – che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio; – che insegnano discipline riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124del 1999o, da ultimo, di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli.

**Docenti che possono presentare la domanda**

1. i docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso), in considerazione dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento di cui alla I.n. 124del 1999;

2. i docenti che negli ultimi tre anni abbiano prestato effettivo servizio per almeno un anno, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento di cui alla I.n. 124del 1999 nelle discipline comprese nelle classi di concorso afferenti alle indicazioni nazionali e alle linee guida dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado.

Si precisa che hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno attraverso il modello ES-l,

a)i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale.

b) i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza;

c) i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento di discipline della scuola secondaria di secondo grado.

**Docenti che non devono presentare la domanda**

Non possono presentare domanda di partecipazione all’esame di Stato per commissario esterno i docenti di sostegno che hanno seguito durante l’anno scolastico candidati con disabilità, che partecipano all’esame di Stato;

d) i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della I. n. 104del 1992; e)i docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale.

**Modalità di partecipazione alle commissioni di esame di Stato**

Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni delle commissioni di esame di Stato sono disposte dal

dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale che, a tal fine, si avvale del sistema informativo.

Le istanze di nomina in qualità di componenti le commissioni di esame sono presentate attraverso il

modello ES-l. Si precisa che la presentazione dell'istanza di inclusione nell'elenco dei presidenti

(modello ES-E), se non integrata dall'istanza di nomina in qualità di presidente attraverso la

presentazione del modello ES-I debitamente trasmesso al sistema, non permette la partecipazione alla

procedimento di nomina.

I presidenti delle commissioni sono scelti nell'ambito delle categorie di personale aventi titolo all'a

nomina, secondo l'ordine di precedenza e nel rispetto dei criteri e delle fasi di cui agli artt. 4 e 7 del d.m.

n. 183 del 2019. Si precisa che, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'esame di Stato, in caso di

esaurimento dell'elenco regionale, il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale può nominare

personale non inserito in tale elenco, appartenente alle categorie di cui all'art. 4, co. 2, del citato d.m.

I commissari esterni sono scelti nell'ambito delle categorie di personale aventi titolo alla nomina, secondo

l'ordine di precedenza e nel rispetto dei criteri e delle fasi di cui agli artt. 6 e 8 del d.m. n. 183 del 2019.

**Elenco dei presidenti di commissioni**

Ai sensi dell'art. 16, co. 5, del d.lgs. n. 62 del 2017, e dell'art. 3 del d.m. n. 183 del 2019, presso l'Ufficio

scolastico regionale è istituito l'elenco dei presidenti di commissione dell'esame di Stato conclusivo del

secondo ciclo di istruzione.

Sono tenuti a presentare istanza di inserimento nell' elenco regionale (della regione di servizio) i dirigenti

scolastici in servizio preposti a istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero a istituti di

istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e i

dirigenti scolastici in servizio preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili.

Possono presentare istanza di inserimento nell'elenco regionale (della regione di servizio o, con

riferimento al personale collocato a riposo, della regione di residenza) :

a) i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione;

b) i docenti in servizio nelle istituzioni scolastiche dell' istruzione secondaria di secondo grado statale, con

rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;

c) i dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da

non più di tre anni;

d) i dirigenti scolastici di istituti statali d'istruzione del primo ciclo collocati a riposo da non più di tre

anni;

e) i docenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre

anni.

Si precisa che hanno facoltà di presentare istanza di inserimento nell'elenco dei presidenti di

commissione, purché rientrino in una delle categorie elencate nel presente paragrafo:

I)i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a

tempo parziale;

2) i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e con insegnamento in compresenza;

3) i docenti di sostegno, con abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado;

4)i dirigenti scolastici e i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui

all'art. 33 della I. n. 104 del 1992 e s.m.i.;

5)i docenti di religione, con abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con

contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali.

Le istanze di inclusione nell'elenco regionale dei presidenti di commissione sono trasmesse dagli

aspiranti tramite l'allegato modello ES-E, attraverso l'apposita funzione disponibile sul portale POLIS,

secondo la tempistica riportata nell'allegato 5 alla presente circolare. Il sistema trasmette agli interessati

notifica dell'avvenuta presentazione dell'istanza all'indirizzo di posta elettronica registrato su POLIS e,

in allegato a essa, la copia del modello salvato dal sistema. Immediatamente dopo, gli aspiranti alla

nomina in qualità di presidente possono provvedere alla compilazione della relativa istanza di nomina

(modello ES-l).

Ove, in sede di effettuazione delle operazioni di verifica dei modelli ES-I, i dirigenti, con riferimento alle

istanze di propria competenza, riscontrino eventuali anomalie relative al modello ES-E, che riporta una

parte delle informazioni del modello ES-l, provvedono agli adempimenti consequenziali. Pertanto,

qualora le modifiche poste in essere sul modello ES-I abbiano riflessi sul modello ES-E del medesimo

aspirante, le stesse vanno gestite anche sul modello ES-E.

A seguito delle predette operazioni di verifica, gli elenchi regionali dei presidenti sono elaborati dal

sistema informativo e trasmessi ai competenti Uffici scolastici regionali, che provvedono alla

pubblicazione degli stessi.

**Nomina dei componenti le commissioni di esame di Stato**

L'art. 1, co. 4, del d.m. n. 183 del 2019 prevede che la partecipazione ai lavori delle commissioni di

esame di Stato rientri tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della

scuola, salvo le deroghe consentite dalle disposizioni normative vigenti.

Non è, pertanto, consentito rifiutare l'incarico o lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede non richiesta

o in commissioni operanti in ordini di studio diversi da quelli di servizio, salvo i casi di legittimo

impedimento. Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare.

I docenti nominati componenti delle commissioni dell'esame di Stato sono esonerati dagli esami di

idoneità nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado solo se vi sia sovrapposizione temporale di

attività, al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di

istruzione.

I docenti degli istituti professionali nominati componenti delle commissioni dell'esame di Stato

conclusivo del secondo ciclo di istruzione sono esonerati dalla partecipazione, in qualità di componenti,

agli esami di qualifica IeFP in regime di sussidiarietà integrativa, solo nell'ipotesi di sovrapposizione

temporale degli incarichi.

**Principi generali**

Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni delle commissioni di esame di Stato sono disposte dal

dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale che, a tal fine, si avvale del sistema informativo.

Le istanze di nomina in qualità di componenti le commissioni di esame sono presentate attraverso il

modello ES-l. Si precisa che la presentazione dell'istanza di inclusione nell'elenco dei presidenti

(modello ES-E), se non integrata dall'istanza di nomina in qualità di presidente attraverso la

presentazione del modello ES-I debitamente trasmesso al sistema, non permette la partecipazione alla

procedimento di nomina.

.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Franca A.DAMICO

Firma autografa sostituita a mezzo

stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93